

Parti nella causa principale

Ricorrente: Graziano Garavaldi

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questione pregiudiziale

Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall'art. 6, terzo comma, [TUE], in combinato disposto con il principio rinveniente dall'articolo 67 TFUE, secondo cui l'Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l'Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transnazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell'art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di «equa riparazione» per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l'«equa riparazione» sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transnazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l'Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italia) il 21 aprile 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-207/17)

(2017/C 277/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rotho Blaas Srl

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Regolamento (CE) n. 91/2009, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese»⁽¹⁾, [con il] Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, «che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese»⁽²⁾, [e il] Regolamento di esecuzione (UE) n. 519/2015, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»⁽³⁾ siano invalidi/illegittimi/incompatibili con l'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con la decisione del DSB del WTO del 28.7.2011;

- 2) laddove venga dichiarata l'invalidità/illegittimità/incompatibilità del regolamento (CE) n. 91/2009, istitutivo del dazio antidumping, e dei regolamenti di esecuzione n. 924/2012 e n. 519/2015 ad esso correlat[i], se l'abrogazione dei dazi antidumping istituiti sulla base delle misure contestate spiega i suoi effetti giuridici dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2016 ⁽⁴⁾, oppure dalla data di entrata in vigore della misura contestata, ossia del Regolamento «di base» (CE) n. 91/2009.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio del 26 gennaio 2009 (GU L 29, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio del 4 ottobre 2012 (GU L 275, pag. 1)

⁽³⁾ Regolamento della Commissione del 26 marzo 2015 (GU L 82, pag. 78).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 52, pag. 24).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 aprile 2017 —
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e a.**

(Causa C-216/17)

(2017/C 277/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Appellate: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli [1] comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE ⁽¹⁾ e l'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE ⁽²⁾ possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadro in cui:

un'amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell'accordo quadro stesso;

non sia determinata la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all'atto della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti dall'accordo quadro medesimo;

- 2) nel caso in cui la risposta al quesito 1) fosse negativa,

se gli articoli [1] comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE e l'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadro in cui:

un'amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell'accordo quadro stesso;

la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all'atto della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti dall'accordo quadro medesimo sia determinata mediante il riferimento al loro ordinario fabbisogno.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 94, pag. 65).